



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

Roma 12 Maggio 2016 - Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto, espletata l'attività istruttoria, acquisita in data 19 febbraio u.s. la documentazione messa a disposizione dalla Autorità giudiziaria ordinaria procedente a seguito dell'ultima richiesta formulata da questo Ufficio, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Il Sig. **Luciano ZAURI**, al tempo dei fatti in contestazione calciatore tesserato per la S.S. Lazio:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo C.G.S.) e dell'art. 3, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva ora vigente; nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S., per essersi avvalso di una società *offshore* avente sede negli Stati Uniti, messa a disposizione da un soggetto estraneo all'ordinamento federale e utilizzata unitamente ad altri intermediari, al fine di percepire all'estero, nel corso delle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, una parte della remunerazione non ufficiale per le prestazioni sportive rese;

- il Sig. **Tullio TINTI**, al tempo dei fatti in contestazione agente calciatori con licenza rilasciata dalla F.I.G.C.:

per la violazione reiterata dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo C.G.S.), nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S., per aver assunto il chiaro ruolo di intermediario per la creazione dei fittizi "rapporti commerciali" tra le diverse società di calcio e le "società cartiere" utilizzate da un soggetto estraneo all'ordinamento federale, in modo da ottenere, da un lato, il pagamento all'estero, al fine di evadere le imposte sul territorio italiano, dei propri compensi professionali relativi ad attività realmente effettuate nell'interesse delle società calcistiche ovvero il pagamento in nero di





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

compensi integrativi destinati ad alcuni giocatori di cui lo stesso risultava Agente (direttamente o per interposizione fittizia di altri Agenti, suoi fidati collaboratori) o, comunque, intermediario dell'operazione; e, dall'altro, contribuendo fattivamente alla creazione di fondi non ufficiali riconducibili alla disponibilità personale del Sig. ZAURI Luciano;

- il Sig. **Giorgio ZAMUNER**, al tempo dei fatti in contestazione agente calciatori con licenza rilasciata dalla F.I.G.C.:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (attualmente trasfuso nel corrispondente art. 1 *bis*, comma 1, del nuovo C.G.S.), nonché dell'art. 8, commi 1 e 2, del C.G.S., per aver operato in stretto accordo con il Sig. Tullio Tinti, assumendo "strumentalmente" la procura del calciatore Zauri, così da garantirsi il pagamento delle spettanze professionali quale agente fittizio del calciatore, e consentendo, quindi, di volta in volta allo stesso Tinti di assumere *ad hoc* incarichi di brevissima durata, conferiti da tutte le società in cui il calciatore ha militato negli anni dal 2006 al 2013;

- la **S.S. LAZIO S.p.a.**:

ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal calciatore tesserato Zauri, come sopra descritto, all'epoca dei fatti tesserato per la società sportiva in questione.

